

Notizie Assimpidro 26-2017

1- Legge regionale 4 agosto 2017 n. 31 “*asestamento del bilancio per gli anni 2017-2019*”

La legge in oggetto apporta le seguenti modificazioni al comparto idroelettrico:

Art. 24

Dopo l'articolo 61 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti:

Art. 61 bis - disposizioni transitorie in materia di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico

- 1. Nel periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, per i quali sono scadute le relative concessioni di derivazione d'acqua e per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione un **canone aggiuntivo**, rispetto ai canoni e sovracanoni previsti dalla vigente normativa. Tale canone, determinato nella misura di **40 euro per Kw**, costituisce il corrispettivo per il beneficio derivante dalla prosecuzione temporanea della derivazione d'acqua pubblica, nonché dell'esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione di derivazione oltre il termine di scadenza della medesima.*

E' da ritenersi un inizio di quanto prospettato con la proposta di Legge 207/2017?

Art. 61 ter - cooperative idroelettriche storiche

- 1. Le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000 KW, che prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/1999, e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, possono essere rinnovate direttamente dal dirigente della struttura regionale competente in materia. Presupposto a tal fine è che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione.*

Anche nel caso di cui al comma 1 le quantità d'acqua derivabili sono definite dalla direzione centrale competente in materia sulla base delle indicazioni dei piani di settore e delle informazioni disponibili.

2 - Servizi Ausiliari – richiesta esenzione pagamento corrispettivi sui prelievi

E' possibile richiedere l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione per i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione (di cui alla Deliberazione 654/2015/R/eel, Allegato A, articolo 16) o all'atto della connessione, o durante l'esercizio dell'impianto di produzione.

Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario trasmettere al gestore di rete una certificazione asseverata da perizia indipendente.

L'esenzione decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della perizia. **Nel Testo Unico Produzione l'Autorità ha chiarito che tale esenzione vale anche per gli oneri generali di sistema (A, UC e MCT) e per i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva.**

3 - Distretto Alpi Orientali: aggiornamento determinazione DMV

Elettricità Futura e Utilitalia (Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici), hanno inviato all'attenzione dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali, e per conoscenza al MATTM, le proprie osservazioni in merito alla revisione degli attuali metodi di determinazione del deflusso minimo vitale (DMV).

Revisione derivata dall'esigenza di recepire le indicazioni del decreto MATTM 30/STA del 13 febbraio 2017 (vedi allegato) *"Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000"*.

Con le osservazioni viene anche rivolto l'invito ad affrontare con prudenza la revisione, evitando di imporre, in assenza di basi scientificamente certe, valori di rilascio più alti degli attuali, senza averne valutato attentamente tutte le eventuali implicazioni di ordine ambientale, energetico ed economico.

Viene evidenziata anche la necessità di avere un approccio differenziato per le concessioni esistenti.

Il Friuli Venezia Giulia ha emesso le proprie linee guida per la determinazione sperimentale del DMV, in attuazione a quanto previsto dalla LR 11/2015, con Decreto 2958/Amb del 22.12.2016.

4 - Disposizioni di interesse per il settore DDL "CONCORRENZA E MERCATO"

Tra i provvedimenti Parlamentari, in corso di approvazione, sono inserite delle norme di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Tali norme intervengono sul D.Lgs. n. 28/2011 (attuazione direttiva 2009/28/CE) relativo alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nella parte relativa all'art. 24 commi 3 e 4 (meccanismi di incentivazione).

In particolare prevedono che abbia diritto a un incentivo la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore, da stabilire con decreto MISE-MATTM-MIPAAF, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, **comunque non superiore** a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a **1 MW elettrico per le altre fonti rinnovabili** (anziché unica soglia minima di 5 MW elettrici).

I criteri per stabilire l'incentivo comportano che:

- sia diversificato per fonte e per scaglioni di potenza al fine di favorire la riduzione dei costi (anziché al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala)
- sia riconosciuto quello applicabile alla data di entrata in esercizio

Non risulta più contemplato il diritto all'incentivo (attualmente previsto dal vigente testo del comma 3) in favore di impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale che si occupa delle problematiche bieticolo-saccarifere.

Si modificano inoltre i criteri per la procedura d'asta di assegnazione dell'incentivo, prevedendo che le procedure siano riferite a contingenti di potenza anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi (anziché riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto).

3 ottobre 2017